

RG 489/2014

N. 1402/15 Ref-



IL TRIBUNALE DI PADOVA

Sezione Prima Civile

riunito in Camera di consiglio in persona di

dott. F. Spaccasassi

Presidente

dott.ssa M. Elburgo

Giudice

dott.ssa C. Zambotto

Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso ex art. 98 l.fall. con il quale l'avv. [redacted] il dott.

[redacted] e il dott. [redacted] chiedono l'ammissione in

prededuzione al passivo del fallimento Euro [redacted] Srl in liquidazione

del proprio credito relativo all'assistenza professionale resa alla società per

la predisposizione della domanda di concordato preventivo, contestando


l'attribuzione del mero privilegio professionale e, quanto al credito del dott.

[redacted] e del dott. [redacted], anche la decurtazione degli importi;

vista la memoria difensiva depositata dalla curatela, che insiste per il rigetto del ricorso;

viste le ulteriori memorie dimesse dalle parti;

rilevato che i ricorrenti invocano l'art. 111, secondo comma, l.f. e richiamano recenti pronunce della Suprema Corte (n. 8533 del 2013, n. 9316 del 2013 e 26336 del 25.11.2013) dalle quali ricavano l'automatico riconoscimento *ex lege* della prededuzione per i crediti dei professionisti che hanno assistito l'imprenditore in crisi nella predisposizione del piano concordatario, a prescindere dall'esito della procedura; in mero subordine deducono comunque la concreta utilità per i creditori dell'attività svolta, che avrebbe impedito ulteriori iscrizioni ipotecarie e ridotto debiti prededucibili grazie allo scioglimento dai contratti di leasing chiesto e ottenuto in corso di procedura;



rilevato che la curatela esclude ogni automatismo nell'attribuzione della prededuzione, sostenendo invece che la stessa possa essere riconosciuta solo se le prestazioni si pongano in rapporto di adeguatezza funzionale con le necessità ripristinatorie dell'impresa e siano state in concreto utili per i creditori, requisiti rimessi alla valutazione del giudice delegato;

rilevato in fatto che la domanda di concordato preventivo ex art. 160 l.f. predisposta dagli odierni ricorrenti è stata depositata in data 8.10.2012, in pendenza di due istanze di fallimento depositate rispettivamente il 23 e il 25 maggio 2012; che con provvedimento 13.12.2012 la società è stata ammessa alla procedura di concordato; che con provvedimento 16.7.2013 l'ammissione è stata revocata e contestualmente dichiarato il fallimento, non condividendo il Tribunale l'appostazione in chirografo, anziché in privilegio, di un fondo rischi per l'ipotesi di soccombenza in un contenzioso e rilevando come la diversa qualificazione del fondo avrebbe escluso ogni possibilità di soddisfazione dei creditori chirografari;

rilevato che trattandosi di prestazione resa anteriormente al deposito del ricorso correttamente i ricorrenti invocano la previsione di cui all'art. 111, secondo comma, l.f.;

ritenuto non divisibile il primo argomento dei ricorrenti, ovvero la spettanza in automatico della prededuzione, a prescindere da ogni valutazione da parte del giudice delegato;

ritenuto infatti che la funzionalità della prestazione resa è solo presunta nell'ammissione alla procedura di concordato (cfr. Cass. 6031 del 2014);

rilevato che *“lo scopo del concordato preventivo e dell'amministrazione controllata è non solo quello del recupero aziendale, ma anche quello di soddisfare - per quanto possibile - i creditori. Ne consegue che al credito dei professionisti, che abbiano prestato la loro opera, anche prima dell'entrata in vigore del nuovo art. 111 legge fall., per il risanamento dell'impresa ovvero per prevenirne la dissoluzione, può essere riconosciuta la collocazione in prededuzione nella misura in cui le relative prestazioni si pongano in rapporto di adeguatezza funzionale con le necessità risanatorie dell'impresa e siano state in concreto utili per i creditori, per aver loro*

consentito una sia pur contenuta realizzazione dei crediti” (cfr. Cass. 8534 dell’8.4.2013);

ritenuto pertanto necessario ai fini dell’attribuzione della prededuzione che sussista “un rapporto di strumentalità dell’attività professionale svolta rispetto alla procedura, utile al ceto creditorio, secondo la valutazione ex post del giudice delegato, in considerazione dei vantaggi arrecati in termini di accrescimento dell’attivo o di salvaguardia dell’integrità del patrimonio” (cfr. Cass. 19013 del 10.9.2014; si veda altresì Cass. 5098 del 2014);

ritenuto pertanto di dover compiere una valutazione in concreto sull’utilità dell’opera svolta;

rilevato che nel caso di specie il ricorso per concordato è stato depositato quando già pendevano istanze di fallimento;

ritenuto pertanto che lo stesso non abbia certo assolto alla funzione di consentire un’anticipata emersione della crisi (in aggiunta si osserva che risultano iscritte ipoteche giudiziali sin dall’agosto 2011, ciò significando una maggior risalenza nel tempo della crisi dell’impresa);

rilevato che i ricorrenti deducono a riprova dell’utilità apportata ai creditori solo l’impedimento di ulteriori iscrizioni ipotecarie in maniera generica;

osservato che la deduzione è generica, considerato poi che alcuni degli immobili risultavano già nel piano incapienti rispetto ai creditori ipotecari, per effetto delle iscrizioni pregiudizievoli di cui erano gravati;

rilevato poi che una tempestiva declaratoria di fallimento avrebbe comportato ugualmente - e per un periodo anzi maggiore - i benefici effetti della inefficacia delle garanzie;

osservato poi che il piano proposto non conteneva un *quid pluris* rispetto a una mera liquidazione del patrimonio, se non la collaborazione del liquidatore volontario alla miglior collocazione del compendio della società - collaborazione non certo preclusa dalla pronuncia di fallimento - e dalla rinuncia degli amministratori ai propri crediti - parimenti possibile con ogni evidenza anche nella procedura fallimentare, mentre la miglior realizzazione del compendio immobiliare in sede concordataria rispetto a quella fallimentare costituisce una mera ipotesi;

4

ritenuto poi che non sia condivisibile l'argomentazione difensiva dei ricorrenti secondo cui così ragionando si dovrebbe escludere sempre l'utilità dei concordati meramente liquidatori;

osservato infatti che una cosa è un concordato liquidatorio tempestivamente proposto all'insorgere dei primi sintomi della crisi, mentre altra cosa è la formulazione di un concordato dopo la presentazione di istanze di fallimento e del consolidamento dei gravami e senza alcun contenuto aggiuntivo rispetto alla mera liquidazione dei beni dell'imprenditore;

ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, che il ricorso in esame sia stato manifestamente inutile per i creditori;

osservato, venendo al *quantum*, che l'importo richiesto dal dott. [REDACTED] (€ 380.640,00 comprensivo di accessori fiscali) viene giustificato con "l'eccezionale complessità" del lavoro svolto, senza alcuna altra precisazione;

ritenuto che la genericità della richiesta e la totale mancanza di precisazioni sull'attività in concreto svolta di per sé giustifichi la conferma del provvedimento di prime cure, non avendo il professionista offerto elemento alcuno per meglio quantificare la prestazione svolta o dimostrare l'incongruità di quanto ammesso;

osservato poi che il mandato conferito, oltre a fare applicazione del DM 140/2012 prima della sua entrata in vigore, contempla una pluralità di attività di assistenza:

ritenuto infatti che il dott. [REDACTED] si era impegnato a prestare assistenza "*...nelle operazioni societarie, di riorganizzazione aziendale e di dismissione degli assets sociali – opportune e necessarie alla predisposizione di un piano attestato ovvero – laddove non possibile – un piano di ristrutturazione atto a sostenere l'ammissione della EUR ed eventualmente delle società collegate ad un accordo di ristrutturazione del debito ovvero alla procedura di concordato preventivo; alla scelta della figura dell'attestatore, alla predisposizione del piano attestato ovvero della relazione sulla situazione patrimoniale economica e finanziaria aggiornata ovvero dell'equipollente documentazione richiesta dalla procedura cui EUR intenderà accedere; alla predisposizione di tutta la documentazione di*


supporto all'accesso all'eventuale procedura; nella predisposizione da parte del legale della domanda di concordato preventivo ovvero degli accordi con i singoli creditori e del ricorso per l'omologa dell'accordo di ristrutturazione del debito; nell'adunanza dei creditori e nella sollecitazione dei voti dei creditori; nel giudizio di omologazione e nei successivi eventuali atti e adempimenti; nella liquidazione e negli atti di dismissione degli assets; e in genere comunque ogni attività utile alla positiva conclusione dell'operazione di ristrutturazione del debito e riorganizzazione aziendale"; rilevato che nel mandato era altresì previsto che "il compenso del dr.



...sarà liquidato in relazione all'attività svolta";

osservato pertanto che l'importo concordato riguardava l'assistenza anche in fasi che pacificamente non si sono svolte (omologa e liquidazione) e che avrebbe dovuto essere liquidato in base all'attività svolta;

rilevato infine, in relazione all'importo richiesto dall'attestatore, che la riduzione pare conforme all'art. 27, secondo comma, del DM 140/2012, che prevede appunto la riduzione fino alla metà in caso di procedure che si concludano con esito negativo;



pqm

rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere alla curatela le spese di lite che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e 15% di rimborso forfettario. Si comunichi.

Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 19.2.2015.

IL PRESIDENTE

Depositato in cancelleria
Padova 2-3-15
Il Cancelliere

IL FORNITORE GIUDIZIARIO
Santini Conti

INVIATA COMUNICAZIONE
TELEMATICA IL 3-3-15

IL CANCELLIERE
Santini Conti
IL FORNITORE GIUDIZIARIO